

Pieve di Soligo, 18.12.2020

Informativa n. 27

OGGETTO: nuova ordinanza della Regione Veneto; altre novità del periodo

E' stata emanata ieri, 17/12/2020, la nuova ordinanza della Regione Veneto con ulteriori restrizioni per gli spostamenti delle persone, che sarà **in vigore da sabato 19/12/2020 a mercoledì 06/01/2021**. Restano in vigore, per quanto non modificato, le disposizioni di cui alla precedente ordinanza regionale del 10/12/2020¹ nonché le restrizioni di fonte nazionale.

Si riassumono le principali disposizioni della nuova ordinanza:

- Dal 19 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un Comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune; **dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l'abitazione**. Lo spostamento verso e da Comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale.
- Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, **nell'autocertificazione** conforme al modello statale reperibile al link

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf

che va esibita all'organo di controllo. **La mancata esibizione dell'autocertificazione determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge (da € 400 a € 1.000).**

- E' sempre possibile lo spostamento fuori Comune per usufruire di servizi alla persona (lavanderia, acconciatura, estetista, ecc.).
- E' sempre possibile lo spostamento tra Comuni **per partecipare a matrimoni e funerali**, da svolgere nel rispetto delle linee guida.
- I **ristoranti** collocati in Comuni diversi da quello di residenza o dimora **possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario², a seguito della consumazione del pranzo**; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, **dalle ore 11 alle 15, prioritariamente occupando i posti a sedere**, ove presenti, sia all'interno che all'esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale. **Dalle ore 15 alla chiusura l'attività si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti** nei posti interni ed esterni del locale. Vanno in ogni caso rispettate le Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni anche relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro. La mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti, anche durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione. **Non possono essere collocati più di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi**, con rispetto in ogni caso dell'obbligo di distanziamento di un metro. **I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono esporre all'ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse** nel locale ed evitare l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

¹ Tutte le ordinanze sono consultabili a questo indirizzo internet:

<https://www.regione.veneto.it/web/guest/emergenza-coronavirus?articleId=7435047>

² anche in questo caso è necessario, come detto in precedenza, dotarsi di autocertificazione.

- Si fa forte raccomandazione affinché **l'accesso agli esercizi commerciali** e ai servizi **del Comune di residenza** o dimora avvenga dopo le ore 14. L'accesso agli **esercizi di vendita di generi alimentari** è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni. In tutti gli **esercizi di commercio al dettaglio** su area fissa regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali, singoli o inseriti in parchi commerciali o complessi commerciali, valgono i seguenti limiti di compresenza di persone, fermo il rispetto in ogni caso dei protocolli e delle linee guida vigenti in materia di commercio al dettaglio in area fissa:
 - a) per i locali con una superficie fino a 40 metri quadri è consentito l'accesso a n. 1 cliente per volta;
 - b) per i locali con una superficie superiore a 40 metri quadri è consentito l'accesso di n. 1 cliente ogni 20 metri quadri.
- **Tutti i punti vendita devono esporre all'ingresso un cartello** indicante il **numero massimo di clienti ammessi nel locale** ed impedire l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.



ALTRE NOVITA'

Credito imposta sulle spese di sanificazione; aumento della percentuale di utilizzo. Provv. Ag. Entrate n.381183 del 16/12/2020	Si informa che con la conversione in legge del decreto “agosto” (DL 104/2020), e con il successivo provvedimento citato a lato, è stata aumentata la percentuale di utilizzo del credito d'imposta sulle spese di sanificazione, a seguito dell'aumento dei fondi messi a disposizione. Si ricorda che il credito d'imposta avrebbe dovuto essere quantificato nel 60% delle spese sostenute; l'esiguità dei fondi aveva ridotto l'importo del credito effettivamente utilizzabile al 15,6423%; ora, a seguito dell'aumento dei fondi, la percentuale viene aumentata al 47,1617%. Esemplicando: se ho sostenuto spese per € 20.000, il credito d'imposta teorico doveva essere pari al 60% di tale importo, quindi € 12.000. Con il precedente provvedimento, tale importo veniva ridotto al 15,6423% (ovvero € 1.877,08); ora, con l'aumento dei fondi, il credito d'imposta utilizzabile sarà pari al <u>47,1617% dell'importo teorico</u> , ovvero € 5.659,40 (12.000x47,1617%).
Ulteriori precisazioni sulla definizione di “demolizione e ricostruzione” nell'ambito dei lavori di ristrutturazione edilizia	Una circolare interministeriale del 02/12/2020 ³ , approfondisce le modifiche apportate ⁴ alla definizione di interventi di “ <u>demolizione e ricostruzione</u> ”, che rientrano nella categoria delle ristrutturazioni edilizie. Ricordiamo che la nuova definizione di “demolizione e ricostruzione” è la seguente: <i>“Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.”</i> In particolare, nella circolare si precisa che: <ul style="list-style-type: none"> • con la nuova definizione, rientrano nella nozione di ristrutturazione - eccettuato il caso di edifici vincolati - qualsiasi intervento di demolizione e ricostruzione,

³ Scaricabile dal sito <http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/02-12-2020/circolare-congiunta>

⁴ Modifiche apportate dall'art. 10 del D.L. “semplificazioni” n. 76/2020

	<p>anche con caratteristiche molto differenti rispetto al preesistente, salvi i limiti volumetrici sotto riportati;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'incremento di volumetria risulta compatibile con l'intervento di ristrutturazione se si riferisce all'adeguamento alla normativa sismica oppure se finalizzato all'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'incremento volumetrico è anche applicabile nel caso in cui esso sia contenuto nelle previsioni legislative e negli strumenti urbanistici, che contemplino gli incrementi per finalità di rigenerazione urbana; occorre in tali casi, fare riferimento a qualunque tipologia di intervento edilizio che, senza prevedere nuove edificazioni, sia finalizzato al recupero ed alla riqualificazione di aree urbane e/o immobili in condizioni di dismissione o degrado. • nel caso, invece, di immobili sottoposti a vincoli (ai sensi del DLgs. 42/2004), viene richiesto il mantenimento non solo della sagoma, ma anche dei prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, escludendo inoltre, per tali fattispecie, eventuali incrementi di volumetria. Se l'intervento, che riguardi immobili sottoposti al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 ovvero ubicati in zona A e assimilate, comportasse la modifica alla sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche⁵, costringerebbe ad assoggettare tale intervento al regime autorizzativo delle nuove costruzioni e non a quello delle ristrutturazioni.
Fissato il tasso degli interessi legali dal 01/01/2021. DM Ministero economia del 11/12/2020	E' stato ridotto dallo 0,05% allo 0,01% il tasso degli interessi legali (in ragione d'anno), a far data dal 01 gennaio 2021. Fino al 31/12/2020 va utilizzato lo 0,05% Ricordiamo che il tasso di interesse legale va utilizzato, ad esempio, per il calcolo del ravvedimento operoso.
Proroga della validità delle deleghe per la consultazione del sito "Fatture e Corrispettivi"	L'Agenzia Entrate, con provvedimento dell'11/12/2020, ha prorogato di un anno la validità delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, la cui data di scadenza sia compresa fra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Tali deleghe, che normalmente hanno durata biennale, saranno quindi valide un anno in più rispetto alla scadenza originaria.
Termine per la stampa – o la conservazione sostitutiva – dei libri e dei registri contabili	Ricordiamo che i libri (libro inventari, libro giornale) ed i registri contabili (registri iva e registro dei beni ammortizzabili) vanno stampati, o inviati ad un sistema di conservazione sostitutiva, entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta a cui si riferiscono i libri e registri. La scadenza per la stampa (o conservazione) dei libri o registri 2019 è quindi il 01/03/2021 (il 28/02/2021 è domenica).

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza

⁵ in assenza di una specifica previsione legislativa oppure una deroga contenuta negli strumenti urbanistici